

Credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali Legge 4 dicembre 2017, n. 172

*Presentazione delle domande
dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno*

1

Il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha introdotto un'importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e di enti non commerciali per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana, periodica ed online, emittenti televisive e radiofoniche locali.

RISORSE DISPONIBILI

Per il 2018 è stato fissato un limite massimo complessivo di spesa pari a **62,5 milioni di euro** di cui:

- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (di questi, 20 milioni sono riservati agli investimenti effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017);
- 12,5 milioni per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo (compresi gli enti non commerciali) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 per investimenti effettuati sulla stampa ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line. Non sono considerati ammissibili, per il periodo di estensione del secondo semestre del 2017, gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 comma 6 lettera a) numero 5 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

PROCEDURE

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una "finestra temporale" in corso di definizione che potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.